

AII

72

Paola Dal Toso

Laboratorio di didattica di scienze dell'educazione

MATERIALI



Copyright © MMIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracne-editrice.it
info@aracne-editrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
redazione: (06) 72672222 – telefax 72672233
amministrazione: (06) 93781065

ISBN 88-7999-772-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2004

PRESENTAZIONE

Questo testo raccoglie i materiali prodotti nel corso degli anni accademici 2001-'02, 2002-'03, 2003-'04, nell'ambito dell'attività da me guidata, di Laboratorio di Didattica delle Scienze dell'educazione svoltasi presso la Scuola di Specializzazione Interateno degli Insegnanti del Veneto.

Obiettivo del Laboratorio di Didattica di Scienze dell'Educazione è l'integrazione in maniera unitaria e coerente delle conoscenze acquisite nel modulo denominato Fondamenti di Scienze dell'Educazione e Didattica. Infatti, attraverso le esercitazioni proposte vengono ripresi ed approfonditi con una prospettiva di tipo pratico-applicativo, alcuni degli apporti teorici presentati nell'ambito delle altre due unità che compongono il modulo: Fondamenti storico epistemologici del discorso pedagogico (prof. G.Zago) e Didattica di Scienze dell'educazione (prof. N.Barbieri).

Il termine "laboratorio" fa immediatamente pensare ad attività dove la teoria s'interseca, s'integra, è applicata alla pratica. Azione e riflessione si trovano intrecciate superando la divisione fra "teoria e pratica". A livello d'insegnamento è un metodo operativo connesso allo sviluppo di un saper fare. Infatti, le attività di Laboratorio mirano a sviluppare alcuni aspetti della competenza professionale ed offrire elementi per una riflessione critica e verifica dell'esperienza maturata. In particolare, mirano a far conseguire le seguenti competenze: padroneggiare e saper utilizzare in chiave didattica i diversi orientamenti e metodi della ricerca pedagogica e saper progettare e programmare attività didattiche in funzione dell'insegnamento delle discipline socio-psico-pedagogiche. Tali capacità vanno riferita al tipo di scuole dove un docente abilitato per gli insegnamenti della A036 (Filosofia, Scienze dell'educazione, Psicologia) andrà ad insegnare: liceo delle scienze sociali (cfr. il decreto interministeriale del 10 marzo 1997 che abolisce l'istituto magistrale), istituto tecnico, istituto professionale con indirizzo servizi sociali e grafico.

Quanto alla metodologia utilizzata nell'ambito del Laboratorio, si è privilegiato il coinvolgimento in modo attivo dei partecipanti soprattutto attraverso il lavoro in piccoli gruppi, per facilitare la comunicazione e la collaborazione secondo molteplici modalità: attività di ricerca in piccoli gruppi, attività pratiche ed operative, analisi di casi e situazioni educative, simulazione, role playing. Tale modalità ha offerto ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con altre persone con uguali interessi e problemi, ma con background culturali e professionali diversi, ed ha contribuito ad attivare un utile scambio di informazioni ed esperienze producendo cioè un circolo virtuoso reciprocamente arricchente.

Dunque, senza alcuna pretesa, questa pubblicazione raccoglie il frutto del lavoro degli specializzandi che hanno frequentato l'attività di Laboratorio: realizzazione di unità didattiche, mappe concettuali, schede, griglie. Il tutto è il risultato della passione con la quale si sono confrontati, sia all'interno dei piccoli gruppi sia fra di loro, a livello assembleare. In questi anni ho potuto contare anche sul prezioso contributo di un gruppo di alcune collaboratrici, insegnanti della scuola superiore, che hanno portato direttamente in aula apporti e problematiche derivanti dalla loro esperienza sul campo. Sono emersi interessanti, stimolanti e costruttivi scambi di opinioni, differenze di vedute, impressioni, proposte, dubbi e difficoltà. Purtroppo, di ciò non c'è traccia nelle seguenti pagine, in quanto non ne è stata tenuta memoria. Ma in questo può essere ravvisato un punto di forza del presente testo: allo specializzando è chiesto di confrontare l'esperienza vissuta personalmente all'interno dell'attività di Laboratorio con quella raccolta e consegnata nei precedenti anni accademici. E mi auguro che questo strumento possa essere utile non solo in occasione dell'esame, ma anche nell'ambito lavorativo futuro.

Inoltre, faccio presente che ho scelto di raccogliere materiali che sono stati utilizzati diversamente nei vari anni accademici e che talora, per vari motivi non sono stati oggetti di esercitazione. Ritengo che in questo modo possa essere completato nei vari punti il programma predisposto. All'interesse del singolo, l'eventuale approfondimento.

Alla luce dell'esperienza finora realizzata, i punti di forza delle attività di laboratorio sono:

- un modello di apprendimento-insegnamento fondato più sulla collaborazione e sullo scambio che sulla competizione individualistica
- il confronto con l'esperienza diretta di insegnanti della scuola secondaria disposti a mettere in discussione il loro operato quotidiano in classe
- l'ancoraggio delle conoscenze teoriche al versante più specificamente pratico
- la realizzazione di strumenti di lavoro effettivamente impiegabili nella prassi d'insegnamento.

Per quanto riguarda i limiti:

- tempi spesso troppo ristretti.
- carenze strutturali: spazi troppo esigui per assicurare un corretto svolgimento dei compiti assegnati ai singoli gruppi (con rischi di dispersione e di confusione)
- scarsa conoscenza della Pedagogia da parte degli specializzandi, per lo più laureati in Filosofia.
- scarsa (o nulla) esperienza lavorativa nella scuola di molti specializzandi spesso rende problematico lo svolgimento delle attività proposte, per la necessità di soffermarsi più lungamente su aspetti o questioni concrete che non conoscono.

La raccolta di materiali elaborati è preceduta da brevi introduzioni che esprimono in forma per lo più di appunti, quanto presentato nel corso delle attività di laboratorio.

La progettualità è la nuova dimensione dell'organizzazione e pianificazione del lavoro scolastico: prima della riforma il corpo docente lavorava per programmi; ora la nuova modalità operativa richiede oltre che collaborazione anche cooperazione, all'insegna di quella visione unitaria del sapere da trasmettere e far realizzare con il coinvolgimento di tutto il corpo docente, impegnato a definire obiettivi da raggiungere, in relazione alla varietà delle realtà culturali e sociali presenti nell'ambiente, e metodologie da utilizzare per valutare l'efficacia dei percorsi proposti.

I problemi che sorgono non sono pochi perché far lavorare gli insegnanti per progetti implica una buona capacità comunicativa, flessibilità, apertura mentale, "disposizioni" umane che non sempre i docenti dimostrano di possedere.

A ognuno il mio grazie riconosce per l'entusiasmo e la passione di giovani insegnanti.

Vi auguro che nel rapporto con i vostri futuri allievi, che incontrerete quotidianamente, sappiate appassionarli allo studio ed alla ricerca, contribuendo alla loro crescita in umanità.

Paola Dal Toso

INDICE

Presentazione	p. 5
Lo Statuto degli studenti e delle studentesse	p. 8
Lavorare per progetti nella scuola superiore: il CIC	p. 12
Lavorare per progetti nella scuola superiore: L'area di progetto	p. 39
Come proporre la lettura di un testo classico in classe	p. 70
La programmazione per obiettivi nella scuola: l'elaborazione di unità didattiche e moduli. Materiali vari	p. 90
La programmazione per concetti nella scuola: la redazione di mappe concettuali	p.132
Materiali per la valutazione	p.149
Modelli alternativi di programmazione nella scuola: la relazione d'aiuto	p.160

LO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
DPR 24 giugno 1998, n. 249
REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

Scalfaro
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione